



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO E
FAUNISTICO**

Assunto il 08/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 469

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4801 del 17/05/2018

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA CATTURA TEMPORANEA E INANELLAMENTO A
SCOPO SCIENTIFICO DI SPECIE ORNITICHE NEL TERRITORIO REGIONALE - ANNI
2018/2020 - SIG. PAVIA MARCO..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante: "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione della succitata D.G.R. n. 19 del 5/2/2015;

VISTA la deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015, come modificata con successiva deliberazione n. 51/2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

VISTO il decreto D.G. n. 7954 del 6 luglio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 5 "Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio ittico e faunistico" del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" al dott. Cosimo Carmelo Caridi;

VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente della Regione recante: "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e dichiarata la propria competenza;

VISTA la legge quadro sulla caccia n. 157/92, che all'art. 4, "*Cattura temporanea e inanellamento*", co.. 1, prevede che *"Le Regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati"*;

VISTA la L.R. n. 9/96 che all'art 3 comma 5 recita *"La Giunta regionale, su parere dell'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova dai nidi e piccoli nati. L'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992"*;

VISTO l'art. 21bis della succitata Legge Regionale n.7/1996, introdotto dall'art. 14 della L.R. 27dicembre 2016 n.43, che al comma 1 così recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.";

CONSIDERATO che:

- l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale non è stato ancora istituito, per cui si ritiene di dover comunque procedere, in quanto il parere dell'ISPRA in forza del co. 2, dell'art. 4, della Legge 157/92 risulta essere, nello specifico, vincolante per le determinazioni del richiamato Osservatorio, anche in considerazione del carattere nazionale ed europeo che rivestono i progetti, per i quali gli inanellatori sono autorizzati dalla stessa ISPRA;

- l'ISPRA ha rilasciato, ai sensi del richiamato co. 2, dell'art. 4, della Legge 157/92, l'autorizzazione per la cattura temporanea ed inanellamento a scopo scientifico per il triennio 2018/2020 delle specie ornitiche, anche in periodi di divieto di caccia e senza vincoli sul numero di soggetti e con i mezzi autorizzati al seguente inanellatore:

•**PAVIA Marco** – Autorizzato - PEC del 19/04/2018 - prot. SIAR n.150952, con la quale è stata trasmessa l'autorizzazione per la cattura e l'inanellamento inerenti al progetto "Caratterizzazione genetica degli uccelli nidificanti in Italia e dei loro parassiti ematici: varie località del territorio Regione Calabria";

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

RITENUTO dover procedere al rilascio delle relative autorizzazioni;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Su proposta del Responsabile del Procedimento competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal medesimo responsabile;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

AUTORIZZARE il sig PAVIA Marco, autorizzato alle catture ed inanellamento inerenti al progetto:

" Caratterizzazione genetica degli uccelli nidificanti in Italia e dei loro parassiti ematici: varie località del territorio regionale";

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

NOTIFICARE all'ISPRA e al succitato inanellatore il presente atto;

FARE OBBLIGO all'ISPRA di inoltrare al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria apposita relazione annuale contenente i dati dell'attività svolta dal succitato inanellatore autorizzato con l'obbligo da parte della Regione a citare la fonte in caso di utilizzo;

DI DISPORRE, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC e sul sito www.regione.calabria.it, alla sezione dedicata.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CORIGLIANO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CARIDI COSIMO CARMELO

(con firma digitale)